



10 GIU. 2002
25 GIU. 2002

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 07 giugno 2002

Oggetto: COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE - ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R.C. N. 371 DEL 13.05.2002

L'anno duemiladue addì SETTE del mese di GIUGNO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma prot. n. 17005 del 03.06.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1) AGOSTINELLI	Donato	13) FELEPPA	Michèle
2) BORRILLO	Ugo	14) FURNO	Romeo
3) BOSCO	Egidio	15) GITTO	Vincenzo
4) BOZZI	Giovanni Angelo Mosé	16) LAVORGNA	Antimo
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) LOMBARDI	Paolo F.G.
6) CENICCOLA	Amedeo	18) LUCIANO	Antonio (4 copie)
7) COLETTA	Antonio	19) MASTROCINQUE	Giovanni prot. 6790/1-2-02
8) D'AMBROSIO	Mario Carmine	20) MENECELLA	Giovanni
9) DAMIANO	Nicola	21) MOLINARO	Giovanni
10) DE GENNARO	Giovanni	22) PETRUCCIANO	Fernando
11) DE LIBERO	Emmanuele	23) PRINCIPE	Claudio
12) DI CERBO	Clemente	24) TESTA	Cosimo

L'ORIGINALE AGLI ATTI
SE NE TRASMETTA UNA
COPIA AGLI UFFICI
SVILUPPO TERR.
IL SEGRETARIO GENERALE

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri: 4 - 8 - 13 - 23

Sono presenti i Revisori dei Conti ==

Sono, altresì, presenti gli Assessori ANTONINO - BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la II Commissione Consiliare si é espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 21 (20 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata all'unanimità.

Al termine il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. ADEGUARE così come é stato adeguato il Piano Regolatore Generale ai rilievi formulati dal Decreto Regionale n. 371 del 13.5.2002, introducendo d'ufficio detti adeguamenti alla **Tavola - NORME DI ATTUAZIONE** (aggiornate ai sensi della delibera di C.C. n. 6 del 22.2.2001 integrate con le prescrizioni di cui al voto CTR n. 1767/01 e con le prescrizioni di cui al decreto della Regione Campania n. 371 del 13.5.2002 (all. d) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come di seguito riportati:
 1. dall'art. 13 delle N.T.A. (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001) alla pag. 15 é stato stralciato "l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,50" ed al quarto capoverso sono state modificate le parole: "con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 450 mc." Con la seguente dicitura: "con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 400 mc."
 2. dall'art. 14 delle N.T.A. (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001) alla pag. 16 é stato stralciato "l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 2,00" ed il volume massimo residenziale conformemente all'art. 13 delle N.T.A. é stato ridotto ad "una volumetria massima di 400 mc."
2. Occorre, inoltre, che il Comune di San Lorenzo Maggiore provveda all'adeguamento del P.R.G. in relazione all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001 e ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n. 1, recante "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale".
3. TRASMETTE al Sindaco del Comune di San Lorenzo Maggiore il seguente telegramma "Comunicasi C.P. seduta 7 giugno corrente delibera n. 52 habet adeguato il P.R.G. ai rilievi di cui al decreto regionale".
4. DARE alla presente immediata esecutività.

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13, 45.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 379 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 GIU. 2002

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGR...
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 GIU. 2002 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 26 GIU. 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 26 GIU. 2002

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li 26 GIU. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE - ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R.C. n. 371 del 13.05.2002.

L'ESTENSORE

[Signature]

L'ASSESSORE

[Signature]

IL CAPO UFFICIO

[Signature]

ISCRITTA AL N. 2
DELL'ORDINE DEL GIORNO

ESECUTIVITA'

APPROVATA CON DELIBERA N. 52 DEL 7 GIU 2002

Su Relazione PRESIDENTE

IMMEDIATA

Favorevoli n. _____
Contrari n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di L. _____

Cap. _____

Progr. N. _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilita'

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____ del _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

Vista l'istruttoria compiuta dall'arch. Alessandrina Papa (all. a), Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica e Attività Produttive del Settore Programmazione e Servizi al Territorio della Provincia;

Vista la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore dott. arch. Elisabetta CUOCO;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Dott. Rosario SPATAFORA:

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 25.07.2000 avente ad oggetto "Comune di San Lorenzo Maggiore - Piano Regolatore Generale - Restituzione per integrazioni" la Provincia ha restituito il Piano in parola, per consentire all'Amministrazione Comunale di San Lorenzo Maggiore di fornire le integrazioni in conformità del voto del C.T.R. Sezione Prov.le n. 1620 del 18.05.2000;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 90 del 12.10.2001 avente ad oggetto "Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - Approvazione Piano Regolatore Generale" la Provincia, ha approvato definitivamente il P.R.G., introducendo d'ufficio le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n° 1767 del 28.06.2001, prescrizioni recepite integralmente dal Comune di San Lorenzo Maggiore con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 28.11.2001 e contenute nell'atto deliberativo provinciale n° 65 /2000.

Considerato che:

- con nota prot. gen. n° 2445 del 29.01.2002, la Provincia di Benevento ha trasmesso lo strumento urbanistico alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.03.1982, n° 14, tit. II, par.5;
- la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001, ha specificato che la regione può esplicitare il controllo di conformità su uno strumento urbanistico anche attraverso il visto di conformità condizionato nell'intento di rendere operante il piano in tempi più brevi, ossia non appena si verifichi l'eliminazione dei rilievi regionali subordinatamente condizionanti la conformità e che l'introduzione degli adeguamenti richiesti in sede di emissione di visto condizionato spetta all'Ente delegato, solo nel caso in cui detti adeguamenti possano essere ricondotti all'attività specifica svolta dal medesimo Ente;
- la Regione Campania ha trasmesso con nota prot. n° 1854 del 13.05.2002, acquisito al prot. gen. di questo Ente al n° 15291 del 16.05.2002, il decreto n. 371 del 13.05.2002 con visto condizionato (all.b), con il quale, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione n. 0182/AC del 10.05.2002, ha ammesso al visto di conformità il P.R.G. del Comune di San Lorenzo Maggiore con le condizioni e gli adeguamenti ivi riportati;
- questo Ente, in virtù dei poteri di delega, deve emettere apposito decreto conformativo ai rilievi regionali formulati come richiesta di adeguamento dello strumento urbanistico ai rilievi stessi;

REGIONE CAMPANIA N. 371 DEL 13/05/2002) (all.d) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come di seguito riportati:

1. dall'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag.15 , è stato stralciato " l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,50 " ed al quarto capoverso sono state modificate le parole : "con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 450 mc." con la seguente dicitura : " con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 400 mc.";
2. dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag.16 , è stato stralciato "l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 2,00" ed il volume massimo residenziale conformemente all'art.13 delle N.T.A. è stato ridotto ad " una volumetria massima di 400 mc. ".

- Occorre, inoltre, che il Comune di San Lorenzo Maggiore provveda all'adeguamento del P.R.G. in relazione all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001 e ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n° 1, recante " Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale ".

- **DI TRASMETTERE** al Sindaco del Comune di San Lorenzo Maggiore il seguente telegramma " Comunicasi C.P. seduta in data 07 - 06 corrente delibera n. 52 habet adeguato il P.R.G. ai rilievi di cui al decreto regionale ".

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLI

Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi
n. _____ facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE




Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere _____

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE





PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale

115
12.6.02

Prot. _____

Benevento, _____

U.O.: CONSIGLIO



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO TERRITORIALE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA C.P. N. 52 DEL 07.06.2002 AD OGGETTO: "COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE - ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R.C. N. 371 DEL 13.5.2002.="

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva, con il relativo fascicolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Alfonsina Colarusso -




PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/Consiglio



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIALE

SEDE

Oggetto: DELIBERA di C.P. n. 52 DEL 7.06.2002 AD OGGETTO: COMUNE DI S. LORENZO MAGGIORE (BN) – PIANO REGOLATORE GENERALE – ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R.C. N. 371 DEL 13.05.2002

Per quanto di competenza, si rimettono quattro copie della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ~~Alfonso~~ Colarusso



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE

SERVIZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Largo G. Carducci- Centralino tel. 0824 774111- Uff. 0824 774284

ALL. a)

Prot. n. 4391

del 6 GIU. 2002

Al Dirigente del Settore
Dott. Arch. Elisabetta CUOCO

All'Assessore all'Urbanistica
Dott. Rosario SPATAFORA

Loro Sedi

RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO: Comune di SAN LORENZO MAGGIORE (BN).
Piano Regolatore Generale.
Adeguamento ai rilievi regionali di cui al D.P.G.R.C. n° 371 del 13.05.2002.**

A seguito della definizione dell'iter procedurale per l'emissione del decreto di approvazione del P.R.G., la sottoscritta arch. Alessandrina. Papa, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Attività Produttive, relaziona quanto segue:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 25.07.2000 avente ad oggetto **"Comune di San Lorenzo Maggiore - Piano Regolatore Generale - Restituzione per integrazioni"** la Provincia ha restituito il Piano in parola, per consentire all'Amministrazione Comunale di San Lorenzo Maggiore di fornire le integrazioni in conformità del voto del C.T.R. Sezione Prov.le n. 1620 del 18.05.2000;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 90 del 12.10.2001 avente ad oggetto **"Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - Approvazione Piano Regolatore Generale"** la Provincia, ha approvato definitivamente il P.R.G., introducendo d'ufficio le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n° 1767 del 28.06.2001, prescrizioni recepite integralmente dal Comune di San Lorenzo Maggiore con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 28.11.2001 e contenute nell'atto deliberativo provinciale n° 65 /2000.

- con nota prot. gen. n° 2445 del 29.01.2002, la Provincia di Benevento ha trasmesso lo strumento urbanistico alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.03.1982, n° 14, tit. II, par.5;
- la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001, ha specificato che la regione può esplicitare il controllo di conformità su uno strumento urbanistico anche attraverso il visto di conformità condizionato nell'intento di rendere operante il piano in tempi più brevi, ossia non appena si verifichi l'eliminazione dei rilievi regionali subordinatamente condizionanti la conformità e che l'introduzione degli adeguamenti richiesti in sede di emissione di visto condizionato spetta all'Ente delegato, solo nel caso in cui detti adeguamenti possano essere ricondotti all'attività specifica svolta dal medesimo Ente;
- la Regione Campania ha trasmesso con nota prot. n° 1854 del 13.05.2002, acquisito al prot. gen. di questo Ente al n° 15291 del 16.05.2002, il decreto n. 371 del 13.05.2002 con visto condizionato, con il quale, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione n. 0182/AC del 10.05.2002, ha ammesso al visto di conformità il P.R.G. del Comune di San Lorenzo Maggiore con le condizioni e gli adeguamenti ivi riportati;
- questo Ente, in virtù dei poteri di delega, deve emettere apposito decreto conformativo ai rilievi regionali formulati come richiesta di adeguamento dello strumento urbanistico ai rilievi stessi;
- il decreto regionale n° 371 del 13.05.2002 ha ammesso il Piano al visto di conformità a condizione che l'Ente delegato introduca nella Tavola- **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** – gli adeguamenti riportati specificamente ai punti **1. e 2.** del decreto, come integralmente, qui di seguito riportati:

- 1. dall'art. 13** delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag.15, deve essere stralciato “ l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,50 ” ed al quarto capoverso devono essere modificate le seguenti parole : “con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 450 mc.” con la seguente dicitura : “ *con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 400 mc.*”;
- 2. dall'art. 14** delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag.16, deve essere stralciato “l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 2,00” ed il volume massimo residenziale conformemente all'art.13 delle N.T.A. deve essere ridotto ad “ *una volumetria massima di 400 mc.*”.

che inoltre il P.R.G. deve essere adeguato:

- all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001;
- all'adeguamento del P.R.G. ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n° 1, recante “ Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale “.

Vista la delibera di C.C. n° 09 del 24.05.2002 con la quale il Comune di San Lorenzo Maggiore ha preso atto delle condizioni e degli adeguamenti riportati nel dispositivo del decreto regionale;


Dovendo il Presidente della Provincia, a conclusione del procedimento di approvazione, emanare il decreto di approvazione del P.R.G. "conformativo" ai rilievi regionali di cui al D.P.G.R.C. n° 371 del 13.05.2002.

*Si propone di adeguare così come è stato adeguato il Piano Regolatore Generale ai rilievi formulati dal Decreto Regionale n° 371 del 13.05.2002, introducendo d'ufficio detti adeguamenti alla Tavola - **NORME DI ATTUAZIONE** (Aggiornate ai sensi della delibera di C.C. n. 6 del 22/2/2001 INTEGRATE CON LE PRESCRIZIONI DI CUI AL VOTO CTR n. 1767/01 E CON LE PRESCRIZIONI DI CUI AL DECRETO DELLA REGIONE CAMPANIA N. 371 DEL 13/05/2002) come di seguito riportati:*

1. *dall'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag..15 , è stato stralciato " l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,50 " ed al quarto capoverso sono state modificate le parole : "con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 450 mc." con la seguente dicitura : " con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 400 mc.";*
2. *dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag..16 , è stato stralciato "l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 2,00" ed il volume massimo residenziale conformemente all'art.13 delle N.T.A. è stato ridotto ad " una volumetria massima di 400 mc.".*

- Occorre, inoltre, che il Comune di San Lorenzo Maggiore provveda all'adeguamento del P.R.G. in relazione all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001 e ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n° 1, recante " Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale ".

Il Funzionario Responsabile del Servizio
(dott. arch. Alessandrina Papa)





all. b)

Regione Campania

Il Presidente

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Urbanistica Luomo

N. 000371

OGGETTO: COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN) - PIANO
REGOLATORE GENERALE - COMPETENZE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO - L.R.
20.3.1982 N. 14 Tit. II PAR. 5 - CONTROLLO DI
CONFORMITA' - AMMESSO AL VISTO CONDIZIONATO.

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par.
7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241,

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del
29.12.1995 - pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del
24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349
del 23.3.2001;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 7746 del 12.9.2000 (Delega all'Assessore all'Urbanistica
per l'esercizio dei provvedimenti di competenza);

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

P R E M E S S O :


- CHE il Comune di SAN LORENZO MAGGIORE (BN) è sottoposto
parzialmente a vincolo idrogeologico;

REGIONE CAMPANIA
SETTORE URBANISTICA
13 MAG. 2002
Protocollo N° 1856




PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI D'UFFICIO
Raffaele Marotta

Handwritten mark



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonio Leone

- CHE il suddetto Comune a seguito dei terremoti sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato danneggiato e classificato sismico con S = 9;
- CHE il Comune in di cui trattasi rientra nell'ambito del Bacino Nazionale "Nord Occidentale", giusta Legge 18.5.1989 n. 183;
- CHE il Comune in argomento è dotato di Piano regolatore Generale del proprio territorio, approvato con D.P.G.R.C. n. 11966 del 28.12.1982;
- CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 20.10.1997 il Comune di San Lorenzo Maggiore (Bn) ha adottato un nuovo Piano Regolatore Generale;
- CHE con deliberazione consiliare n. 21 del 29.6.1998, il suddetto Comune ha approvato il Piano di Zonizzazione acustica;
- CHE lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate n. 29 osservazioni, giusta attestazione del Responsabile dell'U.T.C. dell'8.7.1999;
- CHE con deliberazione consiliare n. 6 del 22.2.1999, in conformità del parere reso dal progettista del Piano, il Comune in argomento ha controdedotto alle osservazioni decidendo di accoglierne totalmente 14, parzialmente 3 e di respingere le rimanenti 12;
- CHE con nota n. 9583 del 22.12.1997, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento, ha espresso parere di congruità (con prescrizione) in ordine alle aree soggette a vincolo idrogeologico;
- CHE in merito al P.R.G. in oggetto, il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. di Benevento, competente per territorio, con nota n. 121/ISP del 17.2.1999, ha espresso parere sanitario favorevole con condizioni;
- CHE sullo strumento urbanistico generale di cui trattasi, l'Autorità di Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno", con nota n. 1536 del 26.5.1999, ha espresso parere di incompatibilità di talune scelte urbanistiche rispetto alla situazione geologica del territorio del Comune di San Lorenzo Maggiore non solo rispetto allo studio geologico allegato al P.R.G., ma anche rispetto agli studi della stessa Autorità predisposti per il Piano Stralcio Frane, per il Piano per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e per il Piano Stralcio Difesa Alluvioni;
- CHE la Sezione Provinciale del C.T.R. di Benevento, con voto n. 1577 del 13.1.2000, ha espresso il parere che il P.R.G. del Comune di San Lorenzo




LF



PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI D'UFFICIO

Raffaele Marotta

Regione Campania



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonella Luongo

N. 000371

Maggiore, doveva essere restituito affinché fossero forniti i chiarimenti e le integrazioni di cui ai considerando ivi riportati;

- CHE con deliberazione consiliare n. 9 del 28.2.2000, il suddetto Comune ha approvato la documentazione integrativa in conformità del citato voto del C.T.R. n. 1577/2000;
- CHE con la citata deliberazione consiliare n. 9/2000, il Comune in argomento, ha altresì dato atto che la documentazione ivi approvata riguarda questioni di mera esplicazione di studi già compiuti precedentemente e che non modificano la sostanza del P.R.G. a suo tempo pubblicato nelle forme di legge, per cui non occorre procedere a nuova pubblicazione;
- CHE la Sezione Provinciale del C.T.R. di Benevento, con voto n. 1620 del 18.5.2000, ha espresso il seguente parere: "di acquisire agli atti preventivamente per il prosieguo dell'iter di esame di questo C.T.R.: a) il parere dell'Autorità di Bacino in merito alla richiesta di perimetrazione formulata dal Comune; b) la certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti geologici integrativi segnalati nel parere stesso.";
- CHE l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con deliberazione consiliare n. 65 del 25.7.2000, ha restituito lo strumento urbanistico generale al Comune in oggetto, perché provveda a fornire integrazioni in conformità del citato parere del C.T.R. n.1620/2000;
- CHE gli atti riguardanti le integrazioni di cui alla delibera consiliare n. 9/2000, sono stati depositati e pubblicati e che a seguito di tali adempimenti non sono state presentate osservazioni, giusta attestazione del Responsabile dell'U.T.C. del 20.10.2000;
- CHE l'autorità di Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno" con nota n. 6828 dell'8.3.2001, si è così espressa: "...ritiene che non si possa esprimere un nuovo parere per il PRG in oggetto, se non a seguito dell'acquisizione dei dati attesi dalle indagini e studi in corso, e che nelle

[Handwritten mark]

00071



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Raffaele Marotta

more le aree con destinazione urbanistica contrastante con il P.S. vigente, debbano essere temporaneamente congelate.”;

- CHE la Sezione Provinciale del C.T.R. di Benevento, con parere n. 1767 del 28.6.2001, ha ritenuto il P.R.G. del Comune di San Lorenzo Maggiore (Bn) meritevole di approvazione con osservazioni, prescrizioni e adempimenti;
- CHE l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con deliberazione consiliare n. 90 del 12.10.2001, ha approvato il P.R.G. di cui trattasi con le osservazioni, prescrizioni e adempimenti di cui al citato parere del C.T.R. 1767/2001;
- CHE con deliberazione consiliare n. 24 del 28.11.2001, il Comune in argomento ha preso atto delle osservazioni, prescrizioni e adempimenti poste alla base del provvedimento approvativo di C.P. n. 90 del 12.10.2001;
- CHE successivamente lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;

CONSIDERATO:

- CHE la Giunta Regionale, sulla base della Relazione Istruttoria n. 634 del 30.4.2002 resa dal Responsabile della Posizione Professionale istituita in seno al Settore Urbanistica, con deliberazione n. 0182/AC del 10.5.2002, ha ammesso al visto di conformità il P.R.G. del Comune di San Lorenzo Maggiore (Bn) alle condizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;
- alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Settore Urbanistica, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo, e su conforme e motivata deliberazione di Giunta Regionale n.0182/AC del 10.5.2002;
- su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

DECRETA




PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI D'UFFICIO
Raffaele Marotta

- Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, il Piano Regolatore Generale del Comune di SAN LORENZO MAGGIORE (BN) adottato con deliberazione consiliare n. 27 del 20.10.1997 ed approvato, con osservazioni,



PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI D'UFFICIO
Raffaele Murolo

Regione Campania



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonietta Luongo

N. 000371

prescrizioni e adempimenti, dall'Amministrazione Provinciale di Benevento con deliberazione consiliare n. 90 del 12.10.2001, E' AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA',

- a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introduca nella variante al P.R.G. gli adeguamenti qui di seguito riportati:

1. dall'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001, alla pag. 15, deve essere stralciato "l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,50" ed al quarto capoverso devono essere modificate le seguenti parole: "con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 450 mc.", con la seguente dicitura: "con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 400 mc.";
2. dall'art. 14. delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag. 16, deve essere stralciato "l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 2,00" ed il volume massimo residenziale conformemente all'art. 13 delle N.T.A. deve essere ridotto ad "una volumetria massima di 400 mc.".

- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della



lc

000371

Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Napoli, li **13 MAG. 2002**

p. IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE DELEGATO
Avv. Marco Di Lello



FC/sanlorenzomaggioreprg.doc
Vdecretiathena



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonella Leone



PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI D'UFFICIO
Raffaele Marotta

all. d)

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
(Provincia di Benevento)

PIANO REGOLATORE GENERALE

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Pellegrino Colangelo

Tav.

NORME DI ATTUAZIONE

Aggiornate ai sensi della delibera di C.C. n. 6 del 22/2/2001
INTEGRATE CON LE PRESCRIZIONI DI CUI AL VOTO CTR n. 1767/01
E CON LE PRESCRIZIONI DI CUI AL DECRETTO DELLA REGIONE
CAMPANIA N. 371 DEL 13/05/2002

ALLEGATE ALL'ATTO DI C.C. n. 09 DEL 24-05-2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
S. S. San Biagio (Anna D. C.) - LE

IL SINDACO: Dott. Emmanuele De Libero

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Arch. Pellegrino Colangelo

IL PROGETTISTA INCARICATO: Arch. Remigio Tancredi

COLLABORATORI: Arch. Simone Bosco, Arch. Renato Casolaro

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PROVINCIA DI BENEVENTO
ARCHITETTO
REMIGIO
TANCREDI
ALBO n°
239

**NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE
MODIFICATE ED INTEGRATE CON LE PRESCRIZIONI DEL C.T.R.**

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme, integrate dal Regolamento edilizio comunale, disciplinano le attività urbanistico-edilizie in tutto il territorio del comune di San Lorenzo Maggiore (BN) ai sensi degli artt. 7/11 della legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2

ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano regolatore generale è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e norme di attuazione
- Norme di attuazione (aggiornate ai sensi della Delibera di C.C. n.6 del 22.2.1999)

TAV. 1	Inquadramento territoriale	rapp.	1:25.000
TAV.2.1	Rilievo dello stato attuale fornito dall'Amministrazione	"	1:5.000
TAV.2.2	Rilievo dello stato attuale fornito dall'Amministrazione	"	1:5.000
TAV.2.3	Rilievo dello stato attuale fornito dall'Amministrazione	"	1:5.000
TAV.2.4	Rilievo dello stato attuale fornito dall'Amministrazione	"	1:2.000
TAV. 3	Aree sottoposte a vincoli	"	1:5.000
TAV. 3	Aree sottoposte a vincoli (aggiornate ai sensi della Delibera di C.C. n. 6 del 22.2.1999)	"	1:5.000
TAV. 4	Zonizzazione e rete viaria	"	1:5.000
TAV. 4	Zonizzazione e rete viaria (aggiornate ai sensi della Delibera di C.C. n. 6 del 22.2.1999)	"	1:5.000
TAV. 5	Zonizzazione e rete viaria - stralcio centro abitato	"	1:2.000
TAV. 5	Zonizzazione e rete viaria - stralcio centro abitato (aggiornate ai sensi della Delibera di C.C. n. 6 del 22.2.1999)	"	1:2.000

TAV. 6	Zone omogenee	"	1:5.000
TAV. 6	Zone omogenee (aggiornate ai sensi della Delibera di C.C. n. 6 del 22.2.1999)	"	1:5.000
TAV. 6	Zone omogenee (aggiornate ai sensi della Delibera di C.C. n. 6 del 22.2.1999 e con le prescrizioni del C.T.R.)"	"	1:5.000
TAV. 7	Zone omogenee - stralcio centro abitato	"	1:2.000
TAV. 7	Zone omogenee - stralcio centro abitato (aggiornate ai sensi della Delibera di C.C. n. 6 del 22.2.1999)	"	1:2.000

ART. 3

ZONIZZAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee, le cui caratteristiche e destinazioni d'uso sono stabilite negli articoli successivi:

Zona A Preesistenze storico-monumentali, suddivisa in:

zona A1 - Centro storico;

zona A2 - Convento di Santa Maria la Strada.

Zona A3 – Toppo di Limata

Zona B Residenziale di completamento, suddivisa in:

zona B1 - conservativo;

zona B2 - con sostituzione.

Zona C Residenziale di espansione.

Zona D Insediamenti produttivi, suddivisi in:

zona D1a - artigianali e commerciali;

zona D1b - artigianali e commerciali;

zona D2 - turistico ricettivi.

Zona E Territorio rurale, suddiviso in:

zona E1 - agricolo;

zona E2 - agricolo montano;

zona E3 - Contrade;

zona E4 - boschivo;

zona E5 - verde privato vincolato.

Zona F Attrezzature pubbliche e di uso pubblico, suddivise in:

zona F1 - verde di rispetto;

zona F2 - parco pubblico;

zona F3 - verde pubblico;

zona F4 - impianti sportivi;

zona F5 - attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico.

ART. 4

DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

Nella definizione dei provvedimenti previsti dal Piano Regolatore Generale, di cui capo II relativo alle norme particolari, si fa riferimento ai seguenti indici e parametri:

1. Superficie territoriale: è la superficie complessiva di un territorio interessato da insediamenti urbanistici esecutivi unitari individuati all'interno del PRG.
2. Indice di fabbricabilità territoriale: è il rapporto espresso in mc/mq fra il volume massimo, come definito nel seguente punto 8, realizzabile in una zona oggetto di un piano particolareggiato di esecuzione e la superficie territoriale della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico generale nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.
3. Superficie fondiaria: è la superficie delle zone a destinazione omogenea individuate all'interno del PRG misurata al netto delle aree destinate alla realizzazione di strade, piazze pubbliche o da cedere al Comune e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste. Tale superficie può essere suddivisa in più lotti edificatori.
4. Indice di fabbricabilità fondiaria: è il rapporto espresso in mc/mq fra la cubatura attribuita ad un determinato lotto edificatorio e la superficie netta del lotto stesso con esclusione anche delle sedi viarie private da cedere al Comune. Si applica in quelle zone per le quali lo strumento urbanistico generale si attua con il rilascio di singole concessioni edilizie.
5. Superficie minima del lotto: definisce la minima superficie ammessa per consentire l'applicazione su di un lotto dell'indice di fabbricabilità fondiaria di cui al precedente punto 4.

6. Superficie coperta di un edificio: è la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione della costruzione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da cornicioni, balconi e pensiline.
7. Rapporto di copertura: è il rapporto espresso in mq/mq fra la superficie coperta di cui al punto 6 e la superficie del lotto edificabile di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.
8. Superficie utile abitabile: individua la superficie di pavimento delle unità immobiliari misurata al netto di murature, tramezzi, pilastri, sguinci e vani porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi. Sono invece comprese le superfici di armadi a muro.
9. Altezza di un edificio: è riferita all'altezza delle fronti delle pareti esterne dell'edificio; si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100% (45°). L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal piano del terrazzo di copertura o, in caso di copertura a tetto, dalla linea di gronda), con esclusione dell'altezza dell'eventuale piano seminterrato, valutata al 50%. Per gli edifici coperti a tetto, se questo ha pendenza superiore al 35%, tale altezza è incrementata dei due terzi della proiezione orizzontale del tetto.

Quando le due linee suddette non siano orizzontali, si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari, triangolari o mistilinei, per ogni elemento si misura la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà superare del 20% né di due metri, l'altezza massima consentita. L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale, o di sistemazione esterna, o il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

10. Volume di un edificio: è quello relativo ai manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, salvo che i volumi parzialmente interrati siano destinati ad abitazione, con esclusione dei volumi porticati, **se pubblici o di uso pubblico**, balconi, parapetti, cornicioni ed elementi di carattere ornamentale, nonché volumi tecnici strettamente necessari alla installazione di apparecchiature tecnologiche a servizio dell'edificio, ivi compresi i cavedi impiantistici che si sviluppano per tutta l'altezza del fabbricato e i vani ascensori di uso collettivo.

Per la determinazione dei volumi tecnici ci si attiene al criterio eseguito per la misurazione della superficie coperta e delle altezze. Non sono assimilabili a volumi tecnici quelli relativi ad autorimesse o altre pertinenze residenziali ricavate in elevazione.

Sono ancora esclusi dal calcolo del volume di una costruzione:

- i sottotetti non abitabili se di altezza media non superiore a m. 2,00 nei confronti delle falde con inclinazione inferiore al 35% e con altezze interne della linea di colmo non superiore a m. 3,00;
- i volumi interrati, cioè quelli interamente posti al di sotto della quota di campagna sistemata secondo il progetto approvato, anche quando accessibili dall'esterno mediante una rampa carrabile o pedonale di larghezza massima pari a m. 5,00.

I volumi seminterrati, cioè quelli con almeno due pareti contro terra o interrati per almeno m. 1,20, si computano al 50%.

11. Numero dei piani: denota il numero dei piani fuori terra compreso l'eventuale piano di ritiro (attico), il piano terra ed il piano seminterrato, se abitabile.
12. Distanza fra gli edifici: è la distanza fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza ivi compresi gli aggetti costituiti da balconi e pensiline per un oggetto eccedente i m. 1,20.
13. Distanza dai confini: è la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, ivi compresi gli aggetti costituiti da balconi e pensiline per un oggetto eccedente i m. 1,20, e la linea di confine del lotto edificatorio.
14. Distanza ----- dal ciglio stradale: è la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza ivi compresi gli aggetti costituiti da balconi e pensiline per un oggetto eccedente i m. 1,20, ----- ed il ciglio stradale. E' stabilita una misura minima assoluta in m. 5,00 salvo quanto prescritto dal vigente codice della strada o dal PRG.
15. Costruzione in aderenza a confine di proprietà: è la condizione che si verifica quando la distanza dai confini è ridotta alla metà del giunto strutturale o sismico necessario alla realizzazione di due corpi di fabbrica limitrofi di altezza pari alla massima ammessa per la zona o alla larghezza per intero del giunto stesso qualora l'edificio confinante preesista.

Per le costruzioni da realizzare sul confine, all'istanza di concessione dovrà essere allegato atto registrato di assenso del proprietario confinante da cui risulti che lo stesso ha preso visione del progetto ed acconsente all'ubicazione prevista.

16. Indice di piantumazione: indica il numero di piante d'alto fusto prescritto nelle singole zone per ogni ettaro di superficie scoperta del lotto edificatorio, con l'eventuale specificazione delle essenze.
17. Superficie minima parcheggi: rappresenta le superfici minime di parcheggio coperte o scoperte da prevedersi all'interno di ogni lotto edificatorio; è espresso in rapporto al volume totale dell'edificio o, per le zone alberghiere, in rapporto al numero di posti letto. E' fissato un minimo di 1 mq ogni 10 mc di costruzione.
18. Destinazione d'uso: è l'insieme degli usi e delle funzioni cui può essere adibito ogni singolo fabbricato ricadente in una specifica zona.
19. Superficie illuminante: è la superficie dei vani ricavati nelle pareti che delimitano un ambiente e risultino apribili ed esposte verso l'esterno dell'edificio.
20. Coefficiente di illuminamento: è il rapporto tra la **superficie illuminante di un ambiente e la superficie utile** relativa allo stesso ambiente. E' fissato un minimo di 1/8 (un ottavo).
21. Superficie minima da destinarsi a spazi pubblici. E' la percentuale di spazi esterni ed aperti all'uso collettivo da prevedersi all'interno di lotto edificatorio destinato; è espressa in rapporto alla superficie totale del lotto.
22. Perimetro del centro abitato: è quello di cui all'art. 1 del D.M. 01.04.1968 n° 1404.

ART. 5

INDIVIDUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Per l'individuazione planimetrica dei provvedimenti di Piano si fa riferimento alla tavola n°5 di "Zonizzazione e rete viaria - stralcio centro abitato" in scala 1:2.000 per quanto in essa rappresentato, ed alla tavola n°4 "Zonizzazione e rete viaria" in scala 1:5.000 per la restante parte del territorio comunale, nonché alla tavola n°7 "Zone omogenee - stralcio centro abitato" in scala 1:2.000 per quanto in essa rappresentato, ed alla tavola n°6 "Zone omogenee" in scala 1:5.000 per la restante parte del territorio comunale.

ART. 6

NORME RELATIVE AI PIANI PARTICOLAREGGIATI

Nelle zone per le quali il P.R.G. indica, quali strumenti di attuazione il Piano di recupero, Piano per gli Insediamenti Produttivi od ogni altro strumento urbanistico particolareggiato, il rilascio delle concessioni ad edificare è consentito solo dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi.

La progettazione urbanistica dei Piani urbanistici esecutivi deve avere carattere unitario e deve essere realizzata per comprensori, secondo le delimitazioni riportate nei grafici del P.R.G. o secondo ambiti territoriali omogenei che saranno definiti dall'Amministrazione comunale.

All'interno **di tali ambiti** deve essere assicurata la disponibilità di aree di uso pubblico di cui agli standards urbanistici del D.M. 2.4.1968 n° 1444 e devono essere rispettati gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria nonché tutti gli altri parametri edilizi stabiliti dalla presente normativa.

La distribuzione delle aree per l'istruzione, per le attrezzature di interesse comune, per gli spazi destinati a verde pubblico attrezzato ed alla realizzazione di parcheggi pubblici previsti nei grafici di Piano all'interno delle zone sottoposte a piano particolareggiato, non ha carattere vincolativo e può essere motivatamente modificata nell'attuazione dello strumento urbanistico, in sede di redazione dei Piani esecutivi.

Gli strumenti urbanistici attuativi devono definire le destinazioni d'uso consentite nell'ambito delle singole unità minime di intervento individuate. Al rispetto di tali destinazioni d'uso è subordinato il rilascio delle concessioni edilizie; --

I proprietari delle aree che ricadono nei comprensori sottoposti a Piano particolareggiato di esecuzione si obbligano, con la stipula della convenzione, alla cessione gratuita al comune delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché all'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per intero, e di una quota parte degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, secondo quanto disposto dalla legge 28 gennaio 1977 n° 10 e successive modificazioni.

Per l'individuazione dei comprensori da sottoporre a Piani particolareggiati di esecuzione o ad interventi edilizi di carattere unitario (comparti) si fa riferimento **alle presenti N.T.A.** alla tavola n°7 "Zone omogenee - stralcio centro abitato" in scala 1:2000 per quanto in essa rappresentato, ed alla tavola n°6 "Zone omogenee" in scala 1:5000 per la restante parte del territorio comunale. Tali tavole valgono anche quale specificazione dei perimetri di zona relativi ad ogni altro provvedimento di Piano.

ART. 7

TRACCIATI STRADALI E INFRASTRUTTURE PRIMARIE

I tracciati delle principali sedi stradali e delle altre infrastrutture a rete previste dal Piano o esistenti da modificare secondo le previsioni del Piano stesso, sono da considerarsi vincolativi; in sede di attuazione delle previsioni, sulla base di rilievi di dettaglio e di progetti esecutivi, gli interventi relativi alle infrastrutture primarie previste potranno subire perfezionamenti di ordine tecnico entro le fasce di rispetto previste per dette infrastrutture; conseguentemente risulteranno modificate anche le stesse fasce di rispetto. In conseguenza di ciò, le aree bianche, eventualmente risultanti, assumeranno la destinazione di zona di quelle immediatamente contigue con gli indici e parametri afferenti.

CAPO II - NORME PARTICOLARI

ART. 8

ZONA A1 - CENTRO STORICO

Area di interesse storico-ambientale costituente parte dell'insediamento urbano consolidato, perimetrata nella tavola n°7 "Zone omogenee - stralcio centro abitato" in scala 1:2.000 e sottoposta a Piano di recupero da elaborare ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978 n° 457.

Nelle more dell'approvazione del Piano di recupero, sui fabbricati esistenti, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo come definiti dall'art.31 della legge 5 agosto 1978 n° 457, nel rispetto della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

STRUMENTI DI ATTUAZIONE : Piano di Recupero o concessione edilizia.

ART. 9

ZONA A2 - CONVENTO DI SANTA MARIA LA STRADA

Area di interesse archeologico, storico e monumentale costituita dal Convento di Santa Maria la Strada, dalle aree agricole e dalle costruzioni rurali contermini, così come perimetrata nella tavola n°6 "Zone omogenee" in scala 1:5.000 e sottoposta a Piano di recupero da elaborare ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978 n° 457.

Nelle more dell'approvazione del Piano di recupero, sui fabbricati esistenti, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo come definiti dall'art.31 della legge 5 agosto 1978 n° 457, nel rispetto della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

STRUMENTI DI ATTUAZIONE : Piano di Recupero o concessione edilizia.

ART. 9 bis

ZONA A3 – TOPPO DI LIMATA

Area di interesse archeologico, storico e monumentale costituita da resti monumentali e dalle aree rurali contermini, così come perimetrata sull'elaborato grafico 1/5000 allegato all'osservazione n° 26, da sottoporre a Piano di Recupero da redigersi ai sensi del Titolo IV della legge n° 457/78. Nelle more dell'approvazione del Piano di Recupero, sui fabbricati esistenti, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'art. 31 della legge n° 457/78.

ART. 10

ZONA B1 - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CONSERVATIVO

Area essenzialmente costituita da cortine edilizie di interesse ambientale a prevalente destinazione residenziale e priva di particolari pregi architettonici.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art.31 della legge 5 agosto 1978 n° 457, nel rispetto della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica, che non alterino i volumi preesistenti e non comportino l'introduzione di alcuna modifica ai prospetti esterni degli edifici.

Per esigenze di riqualificazione ambientale, sugli edifici esistenti prospicienti su strade urbane, è consentita la realizzazione di volumi integrativi in sopraelevazione, fino ad un'altezza massima pari alla media delle altezze degli edifici esistenti costruiti in aderenza sui due lati del fabbricato stesso.

Sui lotti ancora liberi da costruzioni è consentita la realizzazione di fabbricati a prevalente destinazione residenziale conformi alla vigente normativa per l'edilizia antisismica ed alle seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: mc/mq 1,80
- altezza massima degli edifici: pari all'altezza media degli edifici adiacenti
- rapporto di copertura massimo: mq/mq 0,50
- distanza minima dai confini: pari a 1/2 di h e non minore di 5 mt.o in aderenza
- distanza minima tra i fabbricati: pari ad h massima e non minore di 10 mt.o in aderenza
- superficie minima dei parcheggi: mq/mc 1/10

STRUMENTO DI ATTUAZIONE : Concessione edilizia.

ART. 11

ZONA B2 - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CON SOSTITUZIONE

Aree di recente urbanizzazione poste al margine del centro abitato consolidato, a prevalente destinazione residenziale e prive di particolari pregi architettonici ed ambientali.

Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di completamento volumetrico nel rispetto dei limiti individuati dai parametri urbanistici di seguito definiti e della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica. Sono altresì ammessi interventi di sostituzione edilizia a parità di volume nel rispetto dei limiti dei profili volumetrici e delle altezze preesistenti nonché della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

Sui lotti ancora liberi da costruzioni è consentita la realizzazione di fabbricati a prevalente destinazione residenziale conformi alla vigente normativa per l'edilizia antisismica ed alle seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: mc/mq 1,50
- altezza massima degli edifici: ml 10,50
- rapporto di copertura massimo: mq/mq 0,50
- distanza minima dai confini: pari a 1/2 di h e **non minore di 5 mt.** o in aderenza
- distanza minima tra fabbricati: pari ad h massima e **non minore di 10 mt.** o in aderenza
- superficie minima dei parcheggi: mq/mc 1/10

STRUMENTO DI ATTUAZIONE : Concessione edilizia.

ART. 12

ZONA C - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE

Aree infrastrutturate adiacenti al centro abitato consolidato del tutto o in parte libere da costruzioni.

Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di completamento volumetrico nel rispetto dei limiti individuati dai parametri urbanistici di seguito definiti e della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

Sulle aree libere da costruzioni è consentita la realizzazione di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, conformi alla vigente normativa per l'edilizia antisismica ed alle seguenti prescrizioni:

- | | | |
|---|---|-------|
| - indice di fabbricabilità fondiario massimo: | mc/mq | 1,00 |
| - superficie minima lotto: | mq | 500 |
| - altezza massima degli edifici: | ml | 10,50 |
| - rapporto di copertura massimo: | mq/mq | 0,33 |
| - distanza minima dalle strade: | ml | 10,00 |
| - distanza minima dai confini: | pari a 1/2 di h e non minore di 5 mt. | |
| - distanza minima tra fabbricati: | pari ad h massima e non minore di 10 mt | |
| - superficie minima dei parcheggi: | mq/mc | 1/10 |
| - indice di piantumazione minimo: | alb/ha | 25 |

STRUMENTO DI ATTUAZIONE : Concessione edilizia.

ART. 13

ZONA D1a - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Area destinata all'insediamento di attività produttive operanti nei settori artigianale e commerciale, ivi comprese attività di tipo terziario con essi connesse.

Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento antisismico delle costruzioni ed al loro incremento volumetrico, nei limiti imposti dalle prescrizioni relative ai nuovi fabbricati di cui al presente articolo.

Sulle aree libere da costruzioni è ammessa la realizzazione:

- di strutture per la lavorazione dei prodotti che non comportino inquinamento di carattere ambientale ed acustico, dei relativi volumi tecnici nonché degli uffici necessari allo svolgimento delle attività,
- di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, anche ad ampio spettro merceologico;
- di esercizi per la ristorazione, strutture per il tempo libero ed attività assimilabili;
- di attività attive nel settore dell'artigianato di servizio e terziarie.

Per le costruzioni di nuova realizzazione è vietata la destinazione residenziale fatta eccezione per le sole abitazioni per il personale di custodia, con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 400 mc. se motivatamente giustificata.

I nuovi fabbricati dovranno essere conformi alla vigente normativa per l'edilizia antisismica ed alle seguenti prescrizioni:

-----Rigo eliminato dalla Regione-----

- superficie minima lotto:	mq	500
- altezza massima dei fabbricati:	ml	7,50
- rapporto di copertura massimo:	mq/mq	0,50
- distanza minima dalle strade:	ml	5,00
- distanza minima dai confini:	ml	5,00
- distanza minima tra fabbricati:	ml	10

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Concessione edilizia.

ART. 14

ZONA D1b - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Area destinata all'insediamento di stabilimenti produttivi di tipo industriale, artigianale od operanti nel settore della distribuzione commerciale all'ingrosso, ivi comprese attività di tipo terziario con essi connesse, dei volumi tecnici necessari e di una sola abitazione per il personale di custodia, nel rispetto della vigente normativa per l'edilizia antisismica.

Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all'approvazione di un Piano per gli insediamenti produttivi elaborato a norma dell'art.27 della legge 22 Ottobre 1971 n°865; **il P.I.P. dovrà riservare una superficie non inferiore al 10% di quella totale, escluse le sedi viarie, da destinare a spazi pubblici;** il Piano particolareggiato dovrà essere elaborato sulla base delle risultanze ottenute a seguito di puntuali indagini geologiche e geosismiche che attestino la idoneità delle aree a fini edificatori e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-----Rigo eliminato dalla Regione-----

- | | | |
|--|--|-------|
| - volume massimo residenziale | <u>(Volumetria massima di 400 mc.)</u> | |
| - superficie minima lotto: | mq | 5.000 |
| - altezza massima dei fabbricati: | ml | 9,50 |
| - rapporto di copertura massimo: | mq/mq | 0,40 |
| - distanza minima dalle strade: | ml | 10,00 |
| - distanza minima dai confini: | ml | 10,00 |
| - distanza minima tra fabbricati: | ml | 10,00 |
| - superficie minima dei parcheggi: 1 mq/30mc e non minore di quanto | | |

disposto dall'art. 5, comma 2, del D.M. n° 1444/68

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Piano per gli insediamenti produttivi.

In sede di progettazione esecutiva dovrà prevedersi adeguata fascia di rispetto, nelle misure previste dalla vigente normativa in materia, a protezione delle aree latitanti l'insediamento da possibili effetti inquinanti prodotti dalle attività artigianali e commerciali insediabili.

ART. 15

ZONA D2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI TURISTICO RICETTIVI

Area destinata all'insediamento di strutture ricettive di tipo alberghiero e/o a rotazione d'uso.

Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato all'approvazione di P.L.C. estesi ad una superficie di almeno mq. 3000. Fino all'approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo:

- ◆ Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento antisismico delle costruzioni che non comportino incrementi di volume.
- ◆ Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, purchè esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.

E' ammessa l'utilizzazione a fini turistico-ricettivi dell'edilizia esistente secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla legge 05.02.1985, n°730 ed alla normativa regionale in materia di agriturismo

Per le costruzioni di nuova realizzazione è vietata la destinazione residenziale fatta eccezione per le sole abitazioni per il personale di custodia.

Il rilascio delle concessioni edilizie è consentito nel rispetto della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica e delle seguenti prescrizioni:

-----Rigo eliminato dalla Regione-----

- altezza massima dei fabbricati:	ml	7,50
- rapporto di copertura massimo:	mq/mq	0,25
- distanza minima dalle strade:	ml	10,00
- distanza minima dai confini:	ml	5,00
- distanza minima tra fabbricati:	pari a h massima	
- superficie minima dei parcheggi:	mq/posto letto	8
- indice di piantumazione minimo:	alb/ha	50

NORME PARTICOLARI: Almeno il 70% delle superfici scoperte dovrà essere sistemato a verde ed opportunamente attrezzato, utilizzando per parcheggi il residuo 30% di superficie scoperta non attrezzata a verde.

ART. 16

ZONA E1 - TERRITORIO RURALE AGRICOLO

Territorio in prevalenza destinato alle attività produttive agricole.

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti. Le costruzioni esistenti a destinazione agricola possono inoltre essere ampliate fino ad un massimo del 20% del volume attuale, previo rilascio di concessione edilizia, purché tale volumetria sia direttamente utilizzata per la conduzione dei fondi o per lo svolgimento di attività produttive con essa connesse e tali destinazioni siano opportunamente documentate.

E' ammessa la utilizzazione a fini turistico-ricettivi dell'edilizia rurale secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla legge 5.12.1985 n°730 ed alla normativa regionale in materia di agriturismo.

E' altresì ammessa la realizzazione di nuove costruzioni a destinazione agricola e di tutti quei manufatti necessari alla regolazione del regime idrogeologico delle aree. Le nuove costruzioni dovranno essere conformi alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica ed alle seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiario, **da desumersi in relazione alla coltura in atto rilevata dalla carta dell'uso agricolo del suolo:**
 - per le abitazioni: - **0,003 mc/mq nelle aree boschive, pascolive ed incolte;**
 - **0,03 mc/mq nelle aree seminate ed a frutteto;**
 - **0,05 mc/mq nelle aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva;**

- per le pertinenze agricole:	mc/mq	0,07
- altezza massima dei fabbricati:	ml	7,50
- distanza minima dalle strade:	ml	10,00
- distanza minima dai confini:	ml	5,00

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Concessione edilizia.

La concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale

ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/1975, n° 153. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Per le attività produttive e/o commerciali in atto, è ammessa la permanenza delle attuali destinazioni d'uso e l'eventuale incremento volumetrico delle costruzioni esistenti, nell'ambito delle rispettive aree pertinenziali, previo rilascio di concessione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al precedente art.14.

Nelle zone agricole di cui al presente articolo è consentita l'utilizzazione dei volumi relativi alle pertinenze agricole anche per la realizzazione di laboratori artigiani, officine per la riparazione dei mezzi agricoli e non, depositi, piccoli esercizi commerciali al minuto, ecc.. **Per attività non complementari od attinenti alle attività agricole, potranno essere utilizzate esclusivamente le sole strutture esistenti alla data di adozione del P.R.G.**

ART. 17

ZONA E2 - TERRITORIO RURALE AGRICOLO MONTANO

Territorio montano in prevalenza ubicato a nord della strada statale n°87, di prevalente interesse ambientale e sottoposto a vincolo idrogeologico.

E' vietato ogni intervento che possa alterare la morfologia naturale e la consistenza vegetazionale dei luoghi.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti che non comportino incremento dei volumi edilizi, delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari esistenti.

Le costruzioni esistenti a destinazione agricola possono essere ampliate fino ad un massimo del 20% del volume attuale, previo rilascio di concessione edilizia, purché tale volumetria sia direttamente utilizzata per la conduzione dei fondi e tale destinazione sia opportunamente documentata.

E' altresì ammessa la realizzazione di nuove costruzioni a destinazione agricola e di tutti quei manufatti necessari alla regolazione del regime idrogeologico delle aree.

Le concessioni relative alle integrazioni volumetriche degli edifici esistenti ed ai nuovi fabbricati a destinazione agricola potranno essere rilasciate esclusivamente ad imprenditori agricoli a titolo principale considerati tali ai sensi dell'art.12 della legge 09.05.75 n°153.

Le nuove costruzioni dovranno essere conformi alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica ed alle seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria:	mc/mq	0,003
- superficie minima lotto:	mq.	10.000
- altezza massima dei fabbricati:	ml	4,50
- distanza minima dalle strade:	ml	10,00
- distanza dai confini	ml	20,00

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Concessione edilizia.

Per la determinazione del volume edificabile non è ammesso l'accorpamento di lotti di terreni non contigui.

La concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/1975, n° 153.

ART. 18

ZONA E3 - TERRITORIO RURALE - CONTRADE

Territorio rurale costituito da nuclei abitati parzialmente addensati costituiti da edilizia a prevalente destinazione agricola e residenziale.

Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché, previo rilascio di concessione edilizia, interventi di completamento volumetrico fino ad un massimo del 20% del volume attuale, nel rispetto dei limiti massimi individuati dai parametri urbanistici di seguito definiti e della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

Sono altresì ammessi interventi di sostituzione edilizia a parità di volume nel rispetto dei limiti dei profili volumetrici e delle altezze preesistenti nonché della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

E' ammessa la utilizzazione a fini turistico-ricettivi dell'edilizia rurale secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla legge 5.12.1985 n°730 ed alla normativa regionale in materia di agriturismo.

Su aree libere da costruzioni è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati conformi alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica ed alle seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria:
 - per le abitazioni: mc/mq 0,03
 - per le pertinenze agricole: mc/mq 0,10
- superficie minima lotto: mq. 500
- altezza massima dei fabbricati: ml 7,50
- rapporto di copertura massimo: mq/mq 0,50
- distanza minima dalle strade: ml 10,00
- distanza minima dai confini: ml 5,00

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Concessione edilizia.

Per esigenze connesse con l'impianto di attività produttive finalizzate alla prima lavorazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli è inoltre ammessa la realizzazione di volumi accessori, non residenziali, con indice di fabbricabilità fondiario massimo pari a mc/mq 0,20; in tal caso le concessioni ad edificare potranno essere rilasciate esclusivamente ad imprenditori agricoli a titolo principale considerati tali ai sensi dell'art.12 della legge 09.05.75 n°153 e la destinazione d'uso dei manufatti dovrà essere univocamente determinata con documentazione da allegare alla richiesta di concessione.

Nelle zone agricole di cui al presente articolo è consentita l'utilizzazione dei volumi relativi alle pertinenze agricole anche per la realizzazione di laboratori artigiani, officine per la riparazione dei mezzi agricoli e non, depositi, piccoli esercizi commerciali al minuto, ecc., non necessariamente complementari od attinenti alle attività agricole.

ART. 19

ZONA E4 - TERRITORIO RURALE BOSCHIVO

Territorio rurale impegnato da impianti boschivi di interesse ambientale o nei quali, anche a fini di protezione idrogeologica dei versanti, è opportuno procedere alla formazione di impianti boschivi e/o arbustivi.

E' vietato ogni intervento che comporti l'alterazione della morfologia naturale dei luoghi.

Sono consentiti gli interventi finalizzati alla conservazione ed alla integrazione degli impianti a verde esistenti nonché le opere connesse alla loro manutenzione.

Sulle costruzioni esistenti è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di interventi necessari al loro adeguamento antisismico, che non comportino incremento dei volumi edilizi, delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari esistenti.

E' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni a destinazione agricola e dei manufatti necessari alla regolazione del regime idrogeologico delle aree fatte salva la integrale conservazione degli alberi d'alto fusto esistenti.

Le concessioni relative alle opere edilizie ed ai nuovi fabbricati a destinazione agricola potranno essere rilasciate esclusivamente ad imprenditori agricoli a titolo principale considerati tali ai sensi dell'art.12 della legge 09.05.75 n°153. Le nuove costruzioni dovranno essere conformi alla vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica ed alle seguenti prescrizioni:

- | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|
| - indice di fabbricabilità fondiaria: | mc/mq | 0,003 |
| - superficie minima lotto: | mq. | 10.000 |
| - altezza massima dei fabbricati: | ml | 4,50 |
| - distanza minima dalle strade: | ml | 20,00 |
| - distanza minima dai confini: | ml | 20,00 |

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Concessione edilizia.

Per la determinazione del volume edificabile non è ammesso l'accorpamento di lotti di terreni non contigui.

ART. 20

ZONA E5 - VERDE PRIVATO VINCOLATO

Aree impegnate da giardini ed orti privati asserviti a costruzioni esistenti.

E' consentito ogni intervento atto alla manutenzione ed alla conservazione degli impianti a verde esistenti ed alle opere ad essi connessi.

Sano ammessi altresì la manutenzione ordinaria delle costruzioni esistenti e la realizzazione di strutture a carattere provvisorio che non comportino la demolizione di alberi di alto fusto.

E' fatto divieto di edificare di nuove costruzioni.

ART. 21

ZONA F1 - VERDE DI RISPETTO

Territorio inedificabile di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale. Le aree interessate da tale vincolo sono quelle di cui al Decr. leg. 30.04.92 n°285 al DM 03.08.81 n°1749, DPR 21.10.75 n°803 e successive modificazioni; esse ricadono contestualmente in zone omogenee specifiche che ne qualificano e quantificano le relative forme d'uso.

L'unica attività consentita è la coltivazione dei fondi. E' vietata l'edificazione di nuove costruzioni anche di carattere provvisorio, con esclusione di impianti per la distribuzione di carburante.

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti, gli interventi necessari al loro adeguamento antisismico e la realizzazione delle opere necessarie alla regolazione del regime idrogeologico delle aree.

Per le sole costruzioni agricole esistenti, stabilmente utilizzate per la conduzione dei fondi e non ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale, è inoltre ammessa la realizzazione di incrementi volumetrici non superiori al 10% della cubatura esistente; tali volumi dovranno essere realizzati sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.

Le distanze da assumere, per le nuove edificazioni, dai cigli dei fiumi e dei torrenti sono fissate secondo le norme previste dal Titolo II punto 1.7 delle direttive allegate alla L.R. n° 14/82, ferma restando la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29/6/1939 n° 1497 per le aree ricadenti nella fascia definita ai sensi della lett. "c", articolo 1, della legge n° 431/85.

Art. 22

ZONA F2 - PARCO PUBBLICO

Territorio inedificabile destinato alla realizzazione di parchi urbani di uso pubblico previo l'impianto di idonea vegetazione d'alto fusto e la realizzazione di opportuni percorsi pedonali nonché dell'eventuale arredo fisso necessario alla loro più completa fruizione da parte della collettività che non comporti la edificazione di volumi fuori terra di carattere permanente.

E' consentita la sola manutenzione ordinaria degli edifici privati esistenti.

- indice di piantumazione minimo: alb/ha 100

ART. 23

ZONA F3 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Territorio destinato alla realizzazione di giardini pubblici e di strutture necessarie per la loro più completa fruizione da parte della collettività quali: strutture per il gioco dei bambini, chioschi per attività commerciali, servizi igienici pubblici, arredo urbano costituito da pensiline, porticati, fontane ed ogni altro elemento che non comporti la edificazione di volumi permanenti.

- indice di piantumazione minimo: alb/ha 100

ART. 24

ZONA F4 - IMPIANTI SPORTIVI

Aree impegnate da strutture per lo sport ed il tempo libero, pubbliche e private, per le quali vengono confermate le attuali destinazioni d'uso.

Al fine di migliorare la dotazione impiantistica e funzionale delle attrezzature esistenti, è consentita l'installazione di strutture a carattere provvisorio e la realizzazione di volumi tecnici integrativi strettamente necessari allo svolgimento delle attività sportive e per il tempo libero quali: tribune, spogliatoi, servizi igienici ecc. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- | | | |
|---------------------------------------|-------|------|
| - indice di fabbricabilità fondiaria: | mc/mq | 0,60 |
| - altezza massima dei fabbricati: | ml | 3,50 |
| - distanza minima dai confini: | ml | 3,50 |

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Concessione edilizia.

ART. 25

ZONA F5 - ATTREZZATURE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO

Aree destinate alla realizzazione di strutture o di impianti tecnologici pubblici o di uso pubblico.

Sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino incrementi di volume o variazione delle attuali destinazioni d'uso pubbliche.

Sulle aree libere da costruzioni è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni di interesse pubblico destinate alle attività di cui alla simbologia riportata nelle tavole 4 e 5 di "Zonizzazione a rete viaria", nel rispetto della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica e delle seguenti prescrizioni planovolumetriche:

- indice di fabbricabilità fondiaria:	mc/mq	2,00
- altezza massima dei fabbricati:	ml	10,50
- rapporto di copertura massimo:	mq/mq	0,50
- distanza minima dai confini:	ml	6,00
- indice di piantumazione minimo:	alb/ha	50

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: Concessione edilizia.

ART. 26

Tutte le destinazioni d'uso previste dal presenti norme, nonché i relativi indici di utilizzazione, vanno verificati, ai fini dell'effettiva realizzabilità delle previsioni, sulla scorta degli eventuali vincoli speciali cui le zone potrebbero essere assoggettate, risultando quindi condizionati all'approvazione da parte delle autorità competenti.

Per le lottizzazioni convenzionate, autorizzate ed ancora in atto, entro i termini di validità dei provvedimenti autorizzativi rilasciati, è consentito il rilascio delle concessioni edilizie nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri urbanistici a suo tempo assentiti.

ART. 27

Qualora un lotto edificatorio ricada in due o più zone omogenee, ovvero ricada in zone interessate da norme particolari differenti, la volumetria del fabbricato da realizzare sarà prodotta dalla sommatoria dei volumi risultanti dalla applicazione degli indici volumetrici specifici di ciascuna zona a differente disciplina. Per quanto attiene invece alle caratteristiche plano-altimetriche, alle distanze da rispettarsi, alle destinazioni d'uso ed alle altre prescrizioni specifiche, il fabbricato da realizzare dovrà rispettare le prescrizioni particolari della zona omogenea in cui esso dovrà essere costruito.

ART.28

Il "Quadro riepilogativo delle norme urbanistico-edilizie" forma parte integrante e sostanziale della presente normativa.

ART.28 bis

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 03.12.1923 n°3267, così come individuate nella Tav.3 allegata, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso delle medesime, sono soggetti al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Comunità Montana, ai sensi dell'art.7 del citato R.D. e successive modificazioni e secondo le modalità e le procedure di cui all'art.23 della L.R. 07.05.1996, n°11.

Per i movimenti di terra di modeste dimensioni e connessi alla realizzazione di pertinenze agricole o all'ampliamento dei fabbricati rurali ricadenti in zone agricole,

è possibile richiedere deroghe alle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità e le procedure di cui all'art.24 della L.R. 07.05.1966, n°11.

ART.28 ter

AREE RICOMPRESSE NEL PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI

Nelle aree ricadenti tra quelle sottoposte a particolari forme di tutela e vincolo di cui al Piano stralcio di difesa dalle alluvioni, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, così come individuate nella Tav.3 allegata, sono consentiti i seguenti interventi:

ATTIVITA' PRODUTTIVE: previa verifica della compatibilità strutturale dei corpi di fabbrica preesistenti, questi devono rispettare le seguenti prescrizioni, con l'obbligo di adeguamento ove le stesse non risultino soddisfatte:

- solaio di primo calpestio, dovrà essere posto a quota non inferiore a metri 1,00 sul piano di campagna;
- eventuali impianti di ascensori o elevatori debbono avere il motore collocato al di sopra del vano corsa;
- non è consentita la possibilità di realizzare pozzetti (o altri impianti di decantazione per le acque di lavorazione) a cielo libero o comunque non a tenuta stagna, al servizio di officine o impianti che utilizzino, direttamente o indirettamente, oli minerali o loro derivati;
- eventuali serbatoi di carburanti per impianti di riscaldamento debbono essere a tenuta stagna ed ubicati all'esterno dei fabbricati;
- è vietato effettuare deposito all'aperto di prodotti chimici o altri materiali inquinanti di qualunque genere, anche in contenitori fissi, se non garantiscono la tenuta stagna e la resistenza agli urti;
- sono vietati i processi produttivi che producano rifiuti classificabili come tossici e nocivi di cui al punto 1.2 delle "Disposizioni per la pratica applicazione dell'articolo del D.P.R. 1009/82, n°915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (deliberazione 27.07.84), emanate dal Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82.

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI ENERGIA E DI SERVIZI, a condizione che siano dotati di sistemi di protezione contro i pericoli di interruzione in caso di esondazioni;

ABITAZIONI ISOLATE ESISTENTI: è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'ampliamento planimetrico e volumetrico, nei limiti degli

standards di zona, dettato da ragioni funzionali; è inoltre consentita la sopraelevazione e l'adeguamento funzionale dei fabbricati costituiti da un solo piano, purché strutturalmente ed urbanisticamente compatibili, con le seguenti prescrizioni:

- divieto di utilizzo del piano terra e dei piani sottostrada per uso abitativo;

NUOVE ABITAZIONI: è consentita l'edificazione di abitazioni isolate di tipo rurale per lo svolgimento di attività compatibili con la normativa di Piano, a condizione che il livello del primo solaio di calpestio sia posto a quota non inferiore a metri 1,00 sul piano di campagna;

COLTIVAZIONI AGRARIE: sono ammesse le attività colturali arboree ed erbacee ad esclusione di quelle ad alto fusto.

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
PIANO REGOLATORE GENERALE
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE

Zona Omogenea	Indice di fabbric. Fondiar. mc/mq	Superf. Minima Lotto Mq.	Altezza max fabbric. MI.	Rapporto max di copert. Mq/Mq	Distanza Minima			Superf. Minima Parcheggio Mq/Mc	Indice Piantum. Minimo Alb/Ha	Destinazione d'uso ammesse	Rifer. Norme Particol.
					Da strade MI.	Da Confini MI.	Da Fabbr. MI.				
A Preesistenze Storico Monum.											
A1 – Centro Storico	----	----	----	----	----	----	----	----	----	R-C-E-S	Art. 8
A2 – Convento di S.Maria la S.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	C-E-S	Art. 9
A3 – Toppo di Limata	----	----	----	----	----	----	----	----	----	C-E-S	Art. 9bis
B Resid. Di Completamento											
B1 – Conservativa	1,80	----	Media	0,50	----	1/2h o A	H max o A	1/10	----	R-C-E-S	Art. 10
B2 – Con sostituzione	1,50	----	10,50	0,50	----	1/2h o A	H max o A	1/10	----	R-C-E-S	Art. 11
C Residenziale di Espansione	1,00	500	10,50	0,33	10,00	½h o A	H max o A	1/10	25	R-C-E-S	Art. 12
D Insempiamenti Produttivi											
D1a – Artigianali e Commerc.	-----	500	7,50	0,50	5,00	5,00	10,00	----	25	C-E-P-S	Art. 13
D1b – Artigianali e Commerc	-----	5 000	9,50	0,40	10,00	10,00	10,00	1/30	----	I – P – S	Art. 14
D2 - Turistico ricettivi	1,50	----	7,50	0,25	10,00	5,00	h max	8 mq/pl	50	H - E	Art. 15
E Territorio Rurale											
E1 – Agricolo	0,03+0,07	----	7,50	----	10,00	5,00	----	----	----	R – T	Art. 16
Aree boschive-pascol-incolte	0,003+0,07										
Aree Semin.-Frutteto	0,03+0,07										
Aree sem.-irrigue-orti	0,05+0,07										
E2 – Agricolo Montano	0,003	10 000	4,50	----	10,00	20,00	----	----	----	R – T	Art. 17
E3 – Contrade	0,03+0,10	500	7,50	0,50	10,00	5,00	----	----	----	R-C-S-T	Art. 18
E4 – Boschivo	0,003	10 000	4,50	----	20,00	20,00	----	----	----	R – T	Art. 19
E5 – Verde Privato Vincolato	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Art. 20

ABBREVIAZIONI: h = Altezza; A = In Aderenza; R = Residenza; C = Commercio al dettaglio; E = Esercizio di ristoro;
I = Industrie e Commercio all'ingrosso; H = Strutture Ricettive; P = Artigianato di Produzione;
S = Artigianato di Servizio, Uffici Pubblici e Privati; T = Pertinenze Agricole.

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI	PAG.	1
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG.	1
ART. 2 – ELABORATI COSTITENTI IL P.R.G.	PAG.	1
ART. 3 – ZONIZZAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	PAG.	2
ART. 4 – DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI	PAG.	3
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI	PAG.	6
ART. 6 - NORME RELATIVE AI PIANI PARTICOLA- REGGIATI	PAG.	6
ART. 7 – TRACCIATI STRADALI E INFRASTRUTTURE PRIMARIE	PAG.	7
CAPO II – NORME PARTICOLARI	PAG.	9
ART. 8 – ZONA A1 – CENTRO STORICO	PAG.	9
ART. 9 – ZONA A2 – CONVENTO S. MARIA LA STRADA	PAG.	10
ART. 9 bis – ZONA A3 – TOPPO DI LIMATA	PAG.	11
ART.10 - ZONA B1 – RESIDENZIALE DI COMPLETA- MENTO CONSERVATIVO	PAG.	12
ART.11 – ZONA B2 – RESIDENZIALE DI COMPLETA- MENTO CON SOSTITUZIONE	PAG.	13
ART.12 – ZONA C - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	PAG.	14
ART.13 – ZONA D1a – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI E COMMERCIALI	PAG.	15
ART.14 – ZONA D1b – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI E COMMERCIALI	PAG.	16
ART.15 – ZONA D2 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI TURISTICO RICETTIVI	PAG.	17
ART.16 – ZONA E1 – TERRITORIO RURALE AGRICOLO	PAG.	18
ART.17 – ZONA E2 – TERRITORIO RURALE AGRICOLO MONTANO	PAG.	20
ART.18 – ZONA E3 – TERRITORIO RURALE-CONTRADE	PAG.	21
ART.19 – ZONA E4 – TERRITORIO RURALE BOSCHIVO	PAG.	23
ART.20 – ZONA E5 – VERDE PRIVATO VINCOLATO	PAG.	24
ART.21 – ZONA F1 – VERDE DI RISPETTO	PAG.	25

ART.22 – ZONA F2 – PARCO PUBBLICO	PAG.	26
ART.23 – ZONA F3 – VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	PAG.	27
ART.24 – ZONA F4 – IMPIANTI SPORTIVI	PAG.	28
ART.25 – ZONA F5 – ATTREZZATURE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO	PAG.	29
ART.26	PAG.	30
ART.27	PAG.	30
ART.28	PAG.	30
ART.28 BIS – AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDRO- GEOLOGICO	PAG.	30
ART.28 TER – AREE RICOMPRESSE NEL PIANO STRALCIO DIFESA DALLE ALLUVIONI	PAG.	31
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE NORME	PAG.	33

all. c)

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 DATA 24 - 05 - 2002.

OGGETTO: P.R.G. COMUNALE - PRESA ATTO APPROVAZIONE REGIONALE E DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILADUE , il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO

Alle ore 18,30 , nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) DE LIBERO EMMANUELE	X		8)SANZARI FRANCESCO P.	X	
2) CONTI FRANCESCO	X		9) SORECA ROSSANO	X	
3) D'ADDONA LORENZO G.	X		10)BARBATO ANTONIO		X
4) DI CROSTA LORENZO	X		11) D'ADDONA PASQUALE		X
5) DI LIBERO FRANCESCO	X		12) FASULO ANGELO		X
6)MEI FRANCESCO LORENZO	X		13) MEOLI CARMINE	X	
7)SANZARI CARLO AMABILE		X			

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 09 Assenti n. 04

Risultano presenti , in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **SIG. DI LIBERO FRANCESCO**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio, n. 127) **IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Pizzano**
- La seduta è aperta
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n.127, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

PREMESSO :

1. Che con atto di C.C. n. 27 del 20.10.1997, esecutivo a norma di legge, fu adottato il PRG di questo Comune redatto dall'Arch. Remigio Tancredi, all'uopo incaricato con atto di G.C. n. 135 del 30.05.1996 ;
2. Che con atto di C.C. n. 6 del 22/02/1999, esecutivo, furono adottate le controdeduzioni alle osservazioni al PRG anzidetto;
3. Che con atto di C.C. n. 9 del 28/2/2000, esecutivo, furono adottate delle determinazioni integrative successivamente sottoposte all'esame del CTR competente;
4. Che con delibera del Consiglio Provinciale di BN n. 65 del 25/7/2000 il Piano in questione venne restituito al Comune di San Lorenzo Maggiore per le integrazioni richieste dal CTR con voto n. 1620 del 18/5/2000;
5. Che con nota prot. 1093 del 13/3/2001 le surrichiamate le integrazioni venivano trasmesse alla Provincia dal sindaco di San Lorenzo Maggiore;
6. Che con delibera di C.P. n. 90 del 12/10/2001, venne approvato il PRG suindicato con le osservazioni, adempimenti e prescrizioni del CTR espresse con voto n. 1767 del 28/06/2001;
7. Che questo C.C. con proprio atto n. 24 del 28/11/2001 ha preso atto delle osservazioni, prescrizioni ed adempimenti di cui al suindicato voto n. 1767 del CTR;
8. Che con nota prot. 2445 del 29/01/2002 l'Amministrazione Prov.le di BN trasmetteva il PRG di che trattasi alla Regione Campania per il Visto di conformità di cui alla L.R. 20/03/1982, n. 14, Tit. II, Par. 5;

VISTO E RICHIAMATO il decreto n. 371 del 13/05/2002, trasmesso con nota regionale prot. 1854 del 13/05/2002, acquisito al prot. di questo Ente n. 1886 del 16/05/2002, con il quale detto Piano veniva ammesso al **VISTO CONDIZIONATO DI CONFORMITA'** da parte della regione Campania;

DATO ATTO che le prescrizioni di cui al suddetto decreto hanno carattere marginale e sono pienamente condivisibili;

RITENUTO, pertanto, doversi adeguare alle suindicate condizioni, provvedendo conseguentemente all'approvazione definitiva del PRG in parola;

VISTE le leggi regionali n. 54/80, n. 65/81, n.14782, n.17/82 e n. 9/83 e successive modifiche ed integrazioni ;

DOPO AMPIA E PUNTUALE DISCUSSIONE, con votazione unanime

DELIBERA

1. *La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. *Prendere atto che con decreto n. 371 del 13/05/2002, trasmesso con nota regionale prot. 1854 del 13/05/2002, acquisito al prot. di questo Ente n. 1886 del 16/05/2002, il PIANO REGOLATORE GENERALE è stato ammesso al VISTO CONDIZIONATO DI CONFORMITA' da parte della regione Campania;*
3. *Prendere atto ed approvare integralmente le condizioni poste dalla Regione Campania col predetto decreto n. 371/2002;*
4. *Trasmettere il presente atto ed il decreto regionale di conformità all'Amministrazione Provinciale per i rispettivi, definitivi, adempimento di competenza;;*
5. *Rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione dall'esito seguente: votanti: n. 9 (nove); favorevoli: 8 (otto); astenuti: 1 (uno).*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Anna Pizzano


IL VICE SINDACO
F.TO FRANCESCO SANZARI

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno ~~28-05-2002~~ per quindi giorni consecutivi;
 - ~~E' stata trasmessa ai capigruppo con lettera n~~
 - E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
- Dalla residenza municipale, li, 28/05/2002

RENZO MAZZA 28/05/2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 28-05-2002 .
- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.47, comma 2, legge n.142/1990);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.47, comma 1, legge 142/1990, per quindici giorni consecutivi dal 28/05/2002 al 11/06/2002

Dalla residenza comunale li, 30/6/02

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....
Dott.ssa Pizzano Anna C.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Li, 03/06/02

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pizzano Anna C.





PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AFFARI GENERALI

U.O. CONSIGLIO

2

La 2 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2002 il giorno 6 del mese di GIUGNO
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ANTHMO LAVORGNA

sull'oggetto: " COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN) -
PIANO REGOLATORE GENERALE - ADEGUAMENTO AI RILIEVI
REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R.C. N° 371 DEL 13.05.2002 "

~~attenti~~

~~in attesa~~

(COMISSIS) espone, a maggioranza di voto,
PARERE FAVORIBILE con l'ottenimento dei
Consiglieri Oletto, Zuccone e Menichello,
i quali si astengono di esprimere il proprio
parere in Consiglio Provinciale.

IL SEGRETARIO

F. M. Polzella

ESTRATTO VERBALE N° 121

Ritenuto che, il decreto regionale n° 371 del 13.05.2002 ha ammesso il Piano al visto di conformità a condizione che l'Ente delegato introduca nella Tavola - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - gli adeguamenti riportati specificamente ai punti 1. e 2. del decreto, come integralmente, qui di seguito riportati:

1. **dall'art. 13** delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag.15 , deve essere stralciato " l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,50 " ed al quarto capoverso devono essere modificate le seguenti parole : "con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 450 mc." con la seguente dicitura : " *con il limite di un alloggio per ciascuna azienda di cubatura massima pari a 400 mc.*";
2. **dall'art. 14** delle Norme Tecniche di Attuazione (integrate con le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1767/2001), alla pag.16 , deve essere stralciato "l'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 2,00" ed il volume massimo residenziale conformemente all'art.13 delle N.T.A. deve essere ridotto ad " *una volumetria massima di 400 mc.*"

che inoltre il P.R.G. deve essere adeguato:

- all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001;
- all'adeguamento del P.R.G. ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n° 1, recante " Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale ".

Vista la delibera di C.C. n° 09 del 24.05.2002 con la quale il Comune di San Lorenzo Maggiore ha preso atto delle condizioni e degli adeguamenti riportati nel dispositivo del decreto stesso (**all. c**);

Vista la L.U. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1.04.1968, n. 1404 e 2.04.1968, n. 1444;

Viste le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 9/83;

Vista la L.R. 13/85;

Vista la L.R. 7.01.2000, n° 1;

Vista la circolare approvata dalla G. R. con deliberazione n° 1349 del 23.03.2001;

Visto il Decreto Regionale n° 371 del 13.05.2002.

Ritenuto di dover emanare provvedimento conformativo ai rilievi regionali di cui al D.P.G.R. n° 371 del 13.05.2002;

Sentito il Comune di San Lorenzo Maggiore,

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo

- DI ADEGUARE così come è stato adeguato il Piano Regolatore Generale ai rilievi formulati dal Decreto Regionale n° 371 del 13.05.2002, introducendo d'ufficio detti adeguamenti alla **Tavola - NORME DI ATTUAZIONE** (Aggiornate ai sensi della delibera di C.C. n. 6 del 22/2/2001 INTEGRATE CON LE PRESCRIZIONI DI CUI AL VOTO CTR n. 1767/01 E CON LE PRESCRIZIONI DI CUI AL DECRETO DELLA